

REGOLAMENTO INTERNO A.T.C. MERATESE

1. ATTIVITA' VENATORIA.

L'attività venatoria nell'A.T.C. Meratese viene esercitata secondo le norme della L.N. 157 del 1992 e della L.R. 26/93 ed è sottoposta ai vincoli ed alle sanzioni previste da dette leggi.

2. DOMANDA D'ISCRIZIONE.

Il Cacciatore che desidera esercitare la caccia nel territorio dell'A.T.C. Meratese deve:

- Se residente nel territorio dell'ATC** – (prima iscrizione o cambio di specializzazione) rivolgere domanda scritta alla presidenza dell'ATC e chiedere MAV BANCARIO per il versamento della quota associativa della specializzazione prescelta.
(I soci dell'anno precedente riceveranno il Mav Bancario direttamente presso il proprio domicilio)
- Se non residente nel territorio dell'ATC** – rivolgere solo domanda da presentare entro il **31 MARZO** all'ATC Meratese, Via Leonardo da Vinci, 2 – 23851 Galbiate (LC). Per la permanenza associativa nell'ATC Meratese, il socio già iscritto nella stagione venatoria precedente, dovrà confermare la partecipazione versando tramite Mav Bancario intestato all'ATC Meratese entro il 31 Marzo la quota relativa alla specializzazione scelta , come previsto dalla D.R. n. 5/54912 del 19 luglio 1994 (comma 3, punto 8).
Le domande e i versamenti inoltrati oltre la data inderogabile del 31 Marzo non saranno per nessun motivo prese in considerazione o accettati.

3 TESSERINO A.T.C.

Il cacciatore che esercita la caccia deve essere munito, oltre che dalla licenza di porto di fucile valida nell'anno in corso e del tesserino regionale, anche del tesserino di riconoscimento con nome e numero rilasciato dall'Atc Meratese e dell'inserto per riportare i capi abbattuti.

Il tesserino di riconoscimento con il numero ed il nome del socio deve essere portata ben **visibile** sia durante l'addestramento dei cani che nell'esercizio dell'attività venatoria. In caso di **smarrimento del tesserino di riconoscimento o del tesserino inserto** si deve fare immediata denuncia scritta in carta semplice al Comitato di Gestione A.T.C. che provvederà alla sostituzione dietro pagamento della somma di € 5,00 cad.

4. ESERCIZIO VENATORIO.

Si pratica in forma esclusiva in una delle seguenti specializzazioni:

- a) **caccia, con cane segugio, alla Lepre comune, alla Volpe (anche con cane da tana) e, senza l'uso del cane, all'avifauna migratoria.**
- b) **caccia col cane da ferma e/o riporto, alla fauna stanziale (esclusa lepre comune) e all'avifauna migratoria.**
- c) **caccia da appostamento fisso all'avifauna migratoria.**
- d) **caccia all'avifauna migratoria senza l'uso del cane (D.G.R. 19 luglio 1994 n. 5/54912).**

5. QUOTA D'ISCRIZIONE.

Il contributo per l'anno venatorio di cui all'art. 32 della L.R. 26/93 deve essere versato **entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno** a mezzo MAV BANCARIO intestato al Comitato di Gestione A.T.C. Meratese nella misura di:

SPECIALIZZAZIONE TIPO A	EURO 155,00
SPECIALIZZAZIONE TIPO B	EURO 130,00
SPECIALIZZAZIONE TIPO C	EURO 40,00
SPECIALIZZAZIONE TIPO D	EURO 52,00

Solo per i soci residenti nell'Atc Meratese è possibile dopo avere richiesto il MAV Bancario all'Atc Meratese provvedere al versamento della quota oltre la data del 31.03 con le seguenti maggiorazioni:

entro 31.05. con maggiorazione del 20%
dopo il 01.06 con maggiorazione del 40%

6. **PUNTEGGIO VENATORIO.** Per ogni annata venatoria, ciascun cacciatore potrà prelevare un numero di capi di selvaggina corrispondente a **48 punti** così suddivisi:

- **LEPRE:** punti 12 – totale annuo: 4 capi (punti 48)
- **FAGIANO:** punti 2 – totale annuo 20 capi (punti 40)
- **STARNA:** punti 1 – totale annuo: 8 capi (punti 8)

Resta inteso che il limite di abbattimento giornaliero è di due capi di selvaggina stanziale di cui una sola lepre nel rispetto delle **single specializzazioni**. Per quanto riguarda la caccia alla selvaggina migratoria, in qualsiasi forma esercitata, il limite giornaliero è fissato dal calendario Regionale. Il cacciatore ha l'obbligo di portarsi appresso la selvaggina abbattuta sino al termine dell'uscita (fino a mezzogiorno per la mattina, fino alla sera per il pomeriggio). **Il prelevamento di selvaggina verrà regolato ed effettuato previo censimento (prima e durante l'attività venatoria) e i piani di cattura.** Per quanto concerne l'abbattimento delle lepri sono predisposte cartoline di abbattimento che dovranno essere al termine della giornata di caccia imbucate presso la sede comunale, nelle apposite cassette predisposte dall'A.T.C. Meratese o fatte pervenire alla sede A.T.C. stessa, brevi mani o tramite mail ad info@ambitomeratese.it

7. **ADDESTRAMENTO CANI.**

L'addestramento dei cani sul territorio dell'A.T.C. è consentito solo ai soci iscritti e in regola col pagamento della quota nel periodo previsto dal calendario venatorio **Regionale relativo ad UTR BRIANZA.**

8. **CALENDARIO**

Il calendario venatorio sarà stabilito da UTR BRIANZA in allegato al calendario REGIONALE.

9. **ORARI DI CACCIA**

In tutto il territorio dell'Atc Meratese per tutte le specializzazioni saranno in vigore gli orari previsti dal calendario venatorio regionale relativi ad Utr Brianza.

Si precisa che ai fini dell'applicazione del suddetto orario, l'esercizio venatorio si intende "in atto" quando il cane non è tenuto al guinzaglio e/o il fucile è carico.

10. **GIORNATE E PERIODI DI CACCIA.**

L'attività venatoria in forma vagante alla selvaggina stanziale ed alla migratoria si pratica per non più di 3 giorni a scelta alla settimana secondo il calendario regionale relativo ad Utr Brianza **ad eccezione della caccia alla lepre comune ed alla starna che termina il giorno 8.12 .**

La settimana venatoria inizia il **lunedì**. Ogni cacciatore o gruppi di cacciatori non possono usare durante l'esercizio venatorio più di 6 cani.

11. **RITIRO DELLA TESSERA E DEL TESSERINO .**

In caso d'inosservanza al presente regolamento interno, le guardie e il personale di vigilanza, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono ritirare il tesserino di riconoscimento e/o tesserino inserito per gli abbattimenti.

12. SANZIONI.

Oltre alle sanzioni previste dalla legge per la violazione delle norme che regolano la caccia, sono riservate sanzioni integrative per tutti coloro che violano lo statuto o il presente regolamento interno dell'A.T.C. In caso di grave violazione alla legge, il socio verbalizzato può essere sospeso per un periodo da 5 a 60 giornate effettive di caccia variabili in relazione all'illecito. Il socio verbalizzato può presentare al Comitato di Gestione deduzioni a sua difesa entro 30 giorni dalla notifica del verbale. La sospensione cautelativa si applica in caso di infrazione che preveda la sospensione della licenza.

13. SANZIONI AMMINISTRATIVE.

E' facoltà del Comitato di Gestione rinnovare o meno, per l'anno successivo, l'iscrizione all'Atc del socio che abbia commesso gravi infrazioni venatorie. Si fa presente che in caso di sanzioni amministrative ripetute o gravi, il Comitato di Gestione dell'Atc Meratese potrà rifiutare l'iscrizione nell'anno successivo all'infrazione commessa.

14. SERVIZIO DI VIGILANZA.

Il controllo dei capi abbattuti potrà essere effettuato in qualsiasi momento dalle guardie volontarie e da quelle interne nominate dal Comitato di Gestione munite di tessera di riconoscimento. Il rifiuto di sottostare al controllo comporterà la sospensione di 5 giornate di caccia.

15. TESSERINO INSERITO O STATISTICO.

Il tesserino riepilogativo degli abbattimenti relativo ai mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, dovrà essere consegnato entro il giorno 10 febbraio presso la sede della propria sezione comunale cacciatori, o brevi mano presso la sede A.T.C. Meratese o mail ad info@ambitomeratese.it.

Il tesserino inserito relativo agli abbattimenti (lepri comuni) dovranno essere consegnate a brevi mano presso la sede Atc Meratese o fatte pervenire tramite fax o mail ad info@ambitomeratese.it nel medesimo giorno della cattura.

16. GIORNATE DI RECUPERO AMBIENTALE.

1. I soci dell'A.T.C. Meratese, in riferimento allo Statuto art. 6, comma 8, lettera r), sono tenuti a fornire non meno di due giornate lavorative all'anno, per interventi di recupero ambientale.
2. Nei Comuni, laddove manchino specifici progetti di manutenzione e/o riqualificazione ambientale, obbligatorie, i cacciatori iscritti devono mettere a disposizione almeno una delle due giornate ecologiche obbligatorie, per progetti di recupero ambientale individuati, supportati e sostenuti dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. Meratese.
3. Nel caso in cui il socio si trovi nella impossibilità di svolgere le giornate ecologiche, dovrà posticipare l'apertura della caccia, di 5 (cinque) giornate effettive per ogni giornata di recupero ambientale non effettuata; in alternativa, il socio potrà riscattare tale penalità versando all'A.T.C. Meratese una quota pari a € 40,00.= per ogni giornata di ripristino ambientale non effettuata.
4. Il socio che partecipa alle giornate ecologiche deve comunicare le proprie generalità e codice cacciatore all'Ente organizzatore.
5. L'Ente organizzatore deve predisporre l'elenco dei partecipanti alla giornata di recupero ambientale, che dovrà essere trasmesso all'A.T.C. Meratese entro e non oltre la data del 31 dicembre dell'anno di riferimento; entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Comitato di Gestione verifica gli inadempienti e predispone le sanzioni, indicate al comma 3 dell'art. 18. L'elenco dei partecipanti alla giornata, dovrà obbligatoriamente essere vidimato dal Comune di appartenenza, oppure qualora l'ente o l'associazione organizzatrice abbia segnalato preventivamente lo svolgimento di tali giornate all'A.T.C., dovrà essere vidimato da un componente del Comitato di Gestione.

6. Sono esonerati dallo svolgimento delle giornate ecologiche:
- i membri del Comitato di Gestione
 - i titolari di appostamenti fissi
 - gli iscritti all'Ambito con età superiore ai 65 anni
 - per motivi di salute con certificato medico.

DIVIETI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

- Nella **Zona speciale Penisola di Isella** (A.T.C. Meratese) è consentito l'esercizio venatorio a tutta la selvaggina migratoria e stanziale, ma solo in forma vagante e non da **appostamento fisso o temporaneo**;
- Le strade carrozzabili e non classificate dai Comuni come "poderali o interpoderali" sono soggette al divieto di cui all'art. 43, lettera f), della L.R. 26/93

Nel territorio dell'ATC Meratese sono istituite le seguenti zone speciali denominate:

- 1) **Cacciabuoi**, Comune di Casatenovo. I cui confini sono delimitati dalle vie: via Foscolo, via Volta, Via s. Biagio. **Divieto di caccia.**
- 2) **Cappelletta**: Zona di rifugio ed ambientamento. Nei comuni di Barzano' e Casatenovo. **Divieto di caccia in forma vagante.**
- 3) **Al Convento**: nel comune di Barzano. Zona di rifugio ed ambientamento.
- 4) **San Michele**, comune di Galbiate. I cui confini coincidono con la zona riperimetrata e aperta alla caccia nel Parco del Monte Barro
- 5) **Baraggia**: Zona di rifugio ed ambientamento nel comune di Galbiate fraz. Villa Vergano. **Divieto di caccia.**
- 6) **Brigole Novarina**, i cui confini sono: dalla stazione Paderno Robbiate e si segue la ferrovia fino incrocio con via Milano si continua fino via Novarina si prosegue fino via Don Sebastiano Colleoni fino all'incrocio Giacomo Matteotti per ritornare alla stazione di Paderno Robbiate. **Divieto di caccia.**
- 7) **Prada**: nel comune di Brivio. Zona di rifugio ed ambientamento. **Divieto di caccia.**
- 8) **Casupola**, Comune di Annone Brianza. **Divieto di caccia**
- 9) **Lago di Annone**. **Vietato l'uso di pallini di piombo.**

Nella zona 4 il prelievo della Lepre comune avverrà nel rispetto di un piano di abbattimento redatto e regolamentato dal Comitato di Gestione dell'ATC Meratese. Lo stesso ATC aggiornerà settimanalmente UTR BRIANZA, comunicando il livello di completamento del piano di prelievo della Lepre. Il controllo dell'andamento degli abbattimenti e l'assunzione dell'atto di chiusura della caccia alla lepre nelle zone sopra citate verranno effettuate dalla UTR BRIANZA. Tutte le zone sono rigorosamente tabellate a cura dell'ATC Meratese.